

Il quadro delle regole

DETAZZAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

BENEFIT NON SOGGETTI A TASSAZIONE

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER L'IMPRESA

LE CONDIZIONI

I premi di produttività scontano l'imposta sostitutiva del **10%** se non superano **2.000 euro all'anno** (o 2.500, se c'è il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione). Il lavoratore deve aver percepito nell'anno precedente un reddito non superiore a **50.000 euro** (al lordo del premio ma al netto dei contributi).

Le somme possono essere sostituite con **prestazioni di welfare aziendale**, se previsto dalla contrattazione di secondo livello

Sono **esenti da Irpef**, senza limiti quantitativi, le opere e servizi di utilità sociale offerti alla generalità e a categorie di dipendenti e familiari.

Tali benefit possono essere erogati anche in base a contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Soltanto per i servizi di **educazione e istruzione** e di **assistenza ad anziani o non autosufficienti** possono essere erogate somme di denaro a titolo di rimborsi di spese documentate relative a tali servizi

I costi delle opere e servizi di utilità sociale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir, erogati in base a **contratti, accordi o regolamenti aziendali**, sono **interamente deducibili**. Altrimenti, in caso di erogazione su base volontaria le spese sono deducibili nella misura del **5 per mille**.

La deducibilità è piena, anche in assenza di contrattazione sindacale, per le prestazioni e i servizi di educazione e istruzione e di assistenza ad anziani o non autosufficienti

I CONTROLLI

L'Agenzia verifica:

- il rispetto della soglia reddituale di 50.000 euro;
- il rispetto dell'ammontare massimo del premio;
- il raggiungimento di almeno un obiettivo entro il termine previsto.

La verifica è effettuata anche se il premio è "trasformato" in servizi di welfare aziendale.

Nel caso di premi attribuiti **sotto forma di benefit**, senza possibilità di conversione monetaria, il controllo riguarda il rispetto del principio di **capacità contributiva**

L'Agenzia verifica l'**effettiva fruizione del benefit** da parte del lavoratore, anche nelle ipotesi in cui è erogato in sostituzione del premio di produttività.

In quest'ultimo caso, se per i servizi o le prestazioni di welfare aziendale sono previsti particolari limiti di carattere "quantitativo" l'Agenzia riprenderà a tassazione la differenza tra il premio di produzione e il "**valore normale dei benefit**", in presenza di scostamenti apprezzabili

L'Agenzia verifica che le opere e i servizi di utilità sociale siano previsti in uno specifico **accordo sindacale**: in caso contrario è **ripresa a tassazione l'eccedenza** rispetto al 5 per mille del costo complessivo del lavoro.

Per i servizi di educazione e istruzione e di assistenza sarà verificato il rispetto della destinazione indicata dalla norma (ad esempio, gli anziani devono aver compiuto i 75 anni di età o deve trattarsi di soggetti non autosufficienti)